

Il bando di gara per l'aggiudicazione di un contratto della P.A. che evidenzia illegittimità di carattere formale o procedimentale, attinenti alla composizione del seggio oppure alla disciplina della sua attività, è atto immediatamente impugnabile, in quanto l'interesse del concorrente non è condizionato, in modo apprezzabile, dal concreto svolgimento dell'iter o dalla sua conclusione. Il principio del divieto di aggravamento del procedimento amministrativo, previsto dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, è volto al fine di evitare che l'iter subisca rallentamenti o costosi appesantimenti burocratici; tale principio, tuttavia, non impedisce che l'Amministrazione possa porre a carico dei privati coinvolti nel procedimento particolari oneri di carattere formale, purché ragionevoli, opportunamente comunicati o pubblicizzati agli interessati. In tali casi non si verifica alcun aggravamento del procedimento, che risulta, al contrario, disciplinato da regole più chiare e trasparenti, dirette a delineare le modalità temporali del successivo sviluppo procedimentale. Le prescrizioni dei bandi di gara o delle lettere di invito per l'aggiudicazione dei contratti della P.A. vanno interpretate, quando possano dar luogo a dubbi o possano essere intese in più d'un modo, sia nel senso più favorevole alla maggior partecipazione alla gara sia nel senso meno favorevole alle formalità inutili. In materia di aggiudicazione dei contratti della Pubblica amministrazione, l'inosservanza delle prescrizioni del bando di gara circa le modalità di presentazione delle offerte implica l'esclusione dalla gara stessa solo quando si tratti di prescrizioni rispondenti ad un particolare interesse dell'Amministrazione appaltante, o poste a garanzia della par condicio dei concorrenti; tuttavia, in presenza di una espressa comminatoria di esclusione della domanda di partecipazione alla gara, in conseguenza del mancato rispetto di determinate prescrizioni, non è consentito al giudice amministrativo di sovrapporre le proprie valutazioni a quelle dell'Amministrazione, dato che il c.d. criterio teleologico ha un valore esclusivamente suppletivo a quello formale, nel senso che non può essere utilizzato solo nel caso in cui una determinata formalità non sia prevista espressamente a pena di esclusione. In materia di aggiudicazione dei contratti della Pubblica amministrazione, la prescrizione della spedizione dell'offerta mediante raccomandata contenuta nella lettera di invito, non rappresenta una previsione di formalità arbitraria o superflua, ma attiene all'esigenza di assicurare la certezza delle date di spedizione e di arrivo e l'identità del plico (registrato), con l'intervento di organo estraneo all'Amministrazione, che si aggiunge così all'intervento dell'organo interno della stessa Amministrazione (protocollo di arrivo).